

DIRITTO SOCIETARIO

“Interessi” degli amministratori e vigilanza del collegio sindacale

di Fabio Landuzzi

Il recente documento pubblicato da **Assonime (Il Caso n. 4/2019)** affronta la spinosa questione del rapporto fra il **dovere di vigilanza del collegio sindacale** sulla gestione sociale, da una parte, e l'obbligo di **comunicazione, gravante sull'amministratore** della SpA in relazione ad **“ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società”**, prescritto dall'[articolo 2391 cod. civ.](#)

Assonime prende spunto dalla **recente produzione giurisprudenziale** in materia da parte della **Corte di Cassazione** per trattare questa complessa fattispecie, e per evidenziare alcuni spunti tratti appunto dai recenti arresti della Suprema Corte (per tutti, [Cass., n. 126 del 07.01.2019](#)), particolarmente rilevanti rispetto al ruolo di cui viene ritenuto essere investito il **collegio sindacale**.

L'occasione è anche utile per rammentare la **particolare attenzione** che viene posta alle **operazioni effettuate** dalla società con proprie **parti correlate**, circostanza in cui il **potere-dovere di intervento** per il collegio sindacale viene visto come innalzato al più alto livello, stante ciò che viene identificato come un **endemico conflitto** che non consente all'**organo di controllo** di esercitare, ad avviso dei Giudici, un **ruolo meramente burocratico**; il che, tuttavia, **non significa dover valutare l'operazione nel merito** – in quanto ciò **esula dall'ambito dei doveri di vigilanza del collegio** – bensì verificare che l'operazione non sia stata assunta **in mancanza di ragionevolezza** (la c.d. *business judgement rule*).

Quanto al tema degli **interessi degli amministratori**, come noto, la disciplina per le SpA è contenuta all'[articolo 2391 cod. civ.](#), il quale impone agli amministratori di **dichiarare agli altri amministratori e al collegio sindacale** ogni **interesse, diretto e indiretto**, che questi possano avere in una determinata operazione sociale, precisandone **la natura, i termini, l'origine e la portata**.

In merito alla **nozione di interesse**, essa è stata in via interpretativa estesa sino ad includere **ogni utilità**, anche di contenuto non strettamente patrimoniale purché **riconoscibile socialmente**, che l'amministratore possa trarre dall'operazione in questione; la **comunicazione** a cui l'amministratore è tenuto ai sensi della norma citata deve pervenire ai destinatari **in tempo utile rispetto alla riunione** dell'organo amministrativo chiamato a discutere e a deliberare l'operazione stessa.

Una volta dichiarato l'interesse, **l'amministratore può deliberare** sull'operazione in oggetto, in quanto **l'astensione** riguarda **solo l'amministratore delegato** per quanto concerne il

compimento dell'operazione in cui ricorra il proprio interesse, essendo questi tenuto in tale circostanza ad investire della decisione l'**organo amministrativo** nella sua collegialità.

Quindi, una volta informato dell'interesse di cui un amministratore è portatore, il **consiglio di amministrazione** della SpA potrà deliberare motivando adeguatamente le **ragioni** e la **convenienza dell'operazione** per la società.

Evidenzia perciò Assonime che la norma pone dapprima **una regola generale di comportamento** gravante sugli amministratori, volta a prevenire il rischio che la gestione non sia condotta in modo corretto, e poi **delinea un iter procedurale** per l'**assunzione della decisione** in questione da parte dell'organo amministrativo.

Tre regole sono così identificate all'interno di questa norma:

1. la regola della **trasparenza**, che risiede nell'**obbligo di comunicazione** imposto all'amministratore;
2. la regola della **ponderazione**, che risiede nell'**onere di motivazione rafforzata** della decisione;
3. la regola della **imparzialità**, che risiede nel **dovere** dell'amministratore delegato di **astenersi dal compimento dell'operazione**.

Il **punto critico** sta poi nel valutare se ed in quale misura ai **sindaci** possa essere ascritta una responsabilità da **omessa vigilanza** circa i doveri di cui all'[articolo 2391, cod. civ.](#)

A questo riguardo, la Cassazione assume una posizione molto dura in quanto ritiene che la **complessità della struttura organizzativa** della società, come pure eventuali **carenze delle procedure interne** della società, **non determinino alcun affievolimento** circa i **doveri di controllo** dei sindaci, in modo particolare per quanto concerne i **poteri di ispezione** e di **richiesta di informazioni e chiarimenti**.

Assonime conclude quindi in modo propositivo segnalando l'opportunità che, **anche al fine di non estendere in modo eccessivo le responsabilità dei sindaci** nel contesto di organizzazioni molto complesse, la società attivi **procedure di flussi informativi regolari dagli amministratori verso il collegio sindacale**, che includano proprio tutte le circostanze in cui un amministratore ricorra nella situazione di essere **portatore di un interesse** rilevante ai fini dell'[articolo 2391, cod. civ.](#)

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >